



# CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

## UFFICIO ELETTORALE CENTRALE NAZIONALE

Composto dai Signori magistrati:

Dott.	Presidente
Dott.	componente
Dott.	componente
Dott.	componente
Dott.	componente-relatore

### DECISIONE

Premesso:

Che l'Ufficio Centrale Elettorale per la Elezione della Camera dei deputati - XXV Circoscrizione - Sicilia 2, con provvedimento del 22 gennaio 2013, ha ricusato la lista n. 20 presentata dal Partito Intesa Popolare, rilevando che il numero delle sottoscrizioni valide dei presentatori della lista, pari a 974, è inferiore al limite minimo stabilito dalla legge (mille sottoscrizioni);

che avverso il predetto provvedimento ha presentato ricorso l'avv. Ignazio Bonaccorso, delegato a rappresentare i signori Francesco Arnone e Gino Sciotto, delegati effettivi, deducendo: a) che il rilievo della insufficienza del numero delle sottoscrizioni sarebbe smentito dal verbale di deposito della Corte d'appello di Venezia, b) che l'Ufficio Centrale Elettorale avrebbe dovuto rendere edotto il ricorrente circa le motivazioni del provvedimento di riconsunzione, ed, in particolare, sugli elementi sui quali si fondava la ritenuta invalidità di 264 sottoscrizioni, accertata in un breve arco temporale, c) che illegittimamente sarebbe stata disposta la non ammissione della lista senza procedere all'audizione del delegato;

Che il predetto Ufficio ha dedotto, quanto al punto a), che la cancelleria della Corte d'appello si era limitata, al momento della presentazione delle liste, ad indicare il numero degli atti depositati e dei sottoscrittori compresi negli atti, mentre numerose irregolarità erano state riscontrate in sede di verifica; quanto al punto b), di avere svolto le previste operazioni di controllo nei termini previsti dalla normativa vigente; quanto al punto c), che nessuna convocazione del delegato è prevista da parte dell'Ufficio medesimo;

Considerato:

Che risultano pienamente condivisibili le richiamate deduzioni dell'Ufficio Centrale Elettorale per la Elezione della Camera dei deputati - XXV Circoscrizione - Sicilia 2;

Che, infatti, anzitutto, appare di tutta evidenza la ragione della difformità, rilevata nel ricorso, tra il numero dei sottoscrittori risultanti dal verbale redatto al momento della presentazione della lista e quello indicati nel provvedimento

di ricusazione a seguito dell'attività di verifica svolta dall'Ufficio;

Che la normativa vigente (art. 22 del D.P.R. n. 361 del 1957) non prevede alcuna convocazione dei delegati, ma solo la possibilità per costoro di prendere cognizione delle decisioni adottate dall'Ufficio;

che, nella specie, i delegati non si sono presentati alla riunione dello stesso Ufficio svolta ai sensi del terzo comma dell'art. 22 cit., al fine di essere sentiti in ordine alla difformità tra il numero delle sottoscrizioni risultante dalla lista e quello, inferiore al minimo previsto dalla legge, indicato dall'Ufficio a seguito della verifica effettuata, che ha determinato il calcolo per difetto del numero dei sottoscrittori: difformità rilevata solo in sede di ricorso a questo Ufficio;

Che la presentazione dei delegati alla predetta riunione del giorno 23 gennaio 2013 avrebbe consentito all'Ufficio di evidenziare le irregolarità riscontrate ed ai delegati di svolgere osservazioni al riguardo, laddove, in assenza di precise contestazioni, il ricorso nella presente sede risulta affetto da genericità e deve, pertanto, essere rigettato.

P.Q.M.

rigetta il ricorso. Si comunichi.

Roma, 26 gennaio 2013

Il Presidente

I Componenti

Stampa: 26-1-13 ore 20:05  
20105  
Chico